



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2013.0000486/P
Del 29/05/2013 14:57:17
Da SETSG CSSG

*Al Presidente della III Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 68 del 17.03.2013

Modifiche alla deliberazione n. 1476 del 18 settembre 2009, disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania art. 3 comma 4 legge regionale 19 gennaio 2009 n. 1. Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2009.

REG. GEN. n. 776-II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA III COMMISSIONE PERMANENTE
29 MAG 2013
PROT. N. 262


III Commissione Consiliare permanente per parere

La stessa, si esprimerà nei modi e nei tempi di cui al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

*Il Dirigente del Servizio
Dott. Lucio Varriale*

*Il Segretario Generale
Dott. Fernando De Angelis*

*Il Presidente
Paolo Marino*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 776 /II

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
68	07/03/2013	12	2	0

Oggetto:

Modifiche alla deliberazione n. 1476 del 18 settembre 2009 Disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania articolo 3 comma 4 legge regionale 19 gennaio 2009 n. 1 Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2009

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 48A9E50C3619BB6496F84E2A7C2A0649B10D0255

Allegato nr. 1 : D79E2814B62C4E3C710BDD8B6F142FD171F55345

Frontespizio Allegato : 43165FE268E6A310C208303E5B5F64A24CEC6D3E



Assessore

Presidente Caldoro Stefano

Assessore Nappi Severino



Area	Settore
12	2
17	5
51	
54	

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 07/03/2013

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Modifiche alla deliberazione n. 1476 del 18 settembre 2009 Disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania articolo 3 comma 4 legge regionale 19 gennaio 2009 n. 1 Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2009

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	ASSENTE
11)	"	Guido	TROMBETTI	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	



Giunta Regionale della Campania

Da: CR

Protocollo
2013/0012577/A
Data 24/05/2013

A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Regione Campania, in risposta ad esigenze di crescita, di sviluppo e di concretezza di risultato da parte delle realtà commerciali regionali, promuove l'individuazione di azioni volte a favorire l'aggregazione di attività commerciali al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, al fine di delineare specifici ambiti territoriali nei quali i cittadini consumatori, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregate sono in grado di fare del commercio il fattore trainante, di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
- b. per l'effetto, appare opportuno valorizzare l'esperienza del modello organizzativo dei Centri Commerciali Naturali, che danno modo alle imprese di proporsi e di agire come soggetto unico di un'offerta commerciale e turistica integrata, con l'obiettivo di valorizzare i centri urbani, di creare sinergie di marketing ed operative e di generare reddito;

RILEVATO che

- a. l'art. 3, comma 3, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2009 (Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2009) stabilisce espressamente che *“la Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare i centri storici e urbani, promuove sul proprio territorio processi di aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e artigianali mediante l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali”*;
- b. il successivo comma 4 stabilisce, altresì, che *“la Giunta Regionale, sentite le associazioni degli Enti locali e delle categorie interessate e previo parere della Commissione consiliare competente, definisce la disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali”*;
- c. con DGR n. 1476 del 18.09.2009, pubblicata sul BURC n. 59 del 5 ottobre 2009, è stata approvata la disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali, ai sensi della summenzionata disposizione;

CONSIDERATO che

- a. in fase di prima applicazione della suddetta disciplina e dall'analisi delle modalità di svolgimento delle attività previste nei relativi bandi di attuazione, sono stati rilevati margini di miglioramento delle performace esecutive in termini di efficacia, economicità ed efficienza delle procedure poste in essere, anche sotto il profilo della semplificazione amministrativa, per il cui conseguimento si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina allegata alla deliberazione sopra riportata;
- b. in particolare, occorre snellire le modalità di costituzione dei consorzi tra le imprese, semplificare le procedure che il consorzio deve espletare per ottenere il riconoscimento del Centro Commerciale Naturale da parte del Comune, prevedere la possibilità per i Centri Commerciali Naturali di essere destinatari di azioni di formazione professionale;

RITENUTO, pertanto

- a. di approvare, in via preliminare, le modifiche ed integrazioni al disciplinare di cui alla deliberazione n. 1476 del 18/09/2009, allegate al presente atto;
- b. di trasmettere il provvedimento al Consiglio regionale, per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione consiliare competente, al fine della successiva adozione definitiva da parte della Giunta regionale;

ATTESO, che

ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 1/2009 sono state sentite le associazioni degli enti locali e di categoria;

VISTI

- a. lo Statuto della Regione Campania;
- b. la legge regionale n. 1 del 2009;
- c. la legge regionale n. 17 del 17 ottobre 2005 (Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo);
- d. la DGR. n. 1476 del 18.09.2009;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare, in via preliminare, le modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 1476 del 18 settembre 2009, che, allegate al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il provvedimento al Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere da parte della Commissione consiliare competente, al fine della successiva adozione definitiva da parte della Giunta regionale;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della programmazione e dello Sviluppo Economico, all'AGC 12, per le conseguenti attività di competenza, all'AGC 01 e 02, al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	68	del	07/03/2013	AREA	SETTORE	SERVIZIO
				12	2	0
				17	5	
				51		
				54		

OGGETTO :

Modifiche alla deliberazione n. 1476 del 18 settembre 2009 Disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania articolo 3 comma 4 legge regionale 19 gennaio 2009 n. 1 Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2009


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Presidente Caldoro Stefano Assessore Nappi Severino</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Diasco Filippo Dr. Gargiulo Paolo</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Califano Luciano Dr. Gargiulo Paolo Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico -Dr.Ramazio Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. - Dr. S. Torda</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	07/03/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		19/04/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
IL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA GIUNTA
Dr.ssa Valeria Bisposito

[Handwritten signature]

Modifiche ed integrazioni della "Disciplina istitutiva del Centri commerciali naturali in Campania – art. 3, comma 4, legge regionale n. 1 del 2009".

Art. 1

1. Il disciplinare di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 1 del 2009, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1476 del 18 settembre 2009 è così modificato:
 - a) alla lettera a), comma 2 dell'articolo 2 le parole "prevalentemente" e la parole "in misura non inferiore al settanta per cento degli aderenti" sono soppresse;
 - b) alla lettera b), comma 2 dell'articolo 2 le parole "e che rappresentano almeno il quaranta per cento di quelle" sono soppresse;
 - c) Il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Non è consentito il riconoscimento di nuovi CCN in aree interamente o parzialmente riconosciute di interesse di CCN già dotati di riconoscimento";
 - d) all'art. 3 aggiungere la lettera f) : "gestire, sulla base di concessioni e/o convenzioni con gli Enti competenti, immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico e/o di riqualificazione urbana ed ambientale, ricadenti nel perimetro del CCN";
 - e) all'articolo 4 comma 1 aggiungere le parole "titolari di attività produttive" tra la parola "giuridici" e la parola "ubicati";
 - f) all'art. 4 aggiungere il comma 3, che recita "Per area individuata si intende quella delimitata nella planimetria allegata all'istanza di riconoscimento";
 - g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: " b) avere un numero di aderenti non inferiore alle 25 unità per il CCN tematico, mentre per il CCN territoriale il limite minimo di aderenti è di 60 unità per i capoluoghi di provincia e di 40 unità per tutti gli altri comuni e, comunque, per entrambi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)";
 - h) alla fine della lettera c), comma 1, articolo 5 sono aggiunte le parole "riportante, tra l'altro, la dizione Regione Campania";
 - i) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 Riconoscimento del CCN

 1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, presentano istanza al comune sede dell'area territoriale individuata.
 2. Se l'area individuata ricade nel territorio di più comuni limitrofi, l'istanza è presentata al comune su cui insiste il maggior numero di imprese consorziate. Il riconoscimento è effettuato dal comune che ha ricevuto l'istanza, acquisito il parere dei comuni interessati, reso entro 30 giorni dalla data della richiesta.
 3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;
 - b) il piano di sviluppo e di promozione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
 - c) l'elenco dei soggetti giuridici di cui all'articolo 4, corredato dalla dichiarazione di adesione sottoscritta dagli stessi;
 - d) la planimetria dell'area individuata con l'elenco delle vie e delle piazze interessate;
 - e) registrazione del marchio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
 4. Per i CCN, ancora sprovvisti del marchio registrato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è possibile dimostrare l'avvenuto deposito dello stesso presso la competente Camera di Commercio, con riserva di successiva presentazione dell'avvenuta registrazione.
 5. Il comune, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la sussistenza dei

requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, riconosce l'avvenuta costituzione del CCN, dandone comunicazione nei termini di cui alla legge 7 gennaio 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) o nel rispetto del proprio regolamento, al soggetto proponente ed alla competente struttura regionale. Decorso tale termine, l'Amministrazione dovrà comunicare al proponente l'accoglimento o il diniego motivato dell'istanza.

6. Il comune accerta ogni tre anni la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 4 e 5. In caso di accertata carenza dei requisiti, il comune assegna al rappresentante legale del centro commerciale naturale un termine non superiore a 60 gg. per l'integrazione dei requisiti mancanti.
7. Decorso i termini previsti al comma 6, il comune competente per territorio provvede alla revoca del riconoscimento del CCN, dandone tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.”
8. I CCN già in possesso di riconoscimento possono successivamente ampliare l'area individuata, inoltrando istanza di autorizzazione nei limiti dei criteri fissati all'articolo 2, secondo le modalità previste negli articoli 4,5 e 6 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente disciplinare.”

i) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 *Elenco regionale dei CCN*

1. L'elenco dei CCN costituiti in Campania, istituito dalla competente struttura regionale che provvede, altresì, al relativo aggiornamento, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
2. L'inclusione nell'elenco previsto al comma 1 costituisce, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, condizione per l'accesso ad eventuali agevolazioni.”

l) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 *Iscrizione nell'elenco regionale dei CCN*

1. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 7 decorre dalla data di comunicazione, effettuata dal Comune, dell'avvenuto riconoscimento del CCN.
2. L'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, ha solo fini statistici e di pubblicità, fermo restando quanto disposto all'articolo 7, comma 2”.

m) Dopo l'articolo 9 è aggiunto l'articolo 10 “Azioni di formazione professionale” che recita: “I CCN possono essere destinatari di misure di promozione e di finanziamento che, nell'ambito delle finalità e degli strumenti previsti dal Contratto Campania del 24 ottobre 2011 e con il coinvolgimento dei CAT e degli Enti Bilaterali del commercio, turismo, servizi ed artigianato e gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Campania, sostengano ed incentivino interventi di formazione professionale, da attuarsi in una logica di integrazione tra le imprese e finalizzati al miglioramento delle competenze delle risorse umane, anche mediante percorsi e stages/tirocini formativi, al fine di incrementare il livello di produttività e di competitività delle imprese aderenti ai CCN”;

n) Gli articoli 10 (Disposizioni finali) e 11 (Entrata in vigore) del disciplinare vigente diventano rispettivamente 11 e 12;